



Tribunale di Udine

2^a sezione civile

DECRETO

Il Giudice dott. Andrea Zuliani;

nel procedimento n° 15/2020 Reg. Liq. Patr., introdotto da

Giuseppe MARTINO (C.F. MRTGPP72M25C758M), con l'avvocato Barbara Viezzi;

letto il ricorso ai sensi dell'art. 14-ter legge n° 3 del 2012 per liquidazione del patrimonio del debitore in stato di sovraindebitamento, depositato il 22/10/2020;

viste le integrazioni documentali depositate entro il termine assegnato;

sentita la parte all'udienza del 9/12/2020;

rilevato che:

a) la domanda è proposta al giudice competente per territorio, in quanto il debitore ha la residenza nel circondario;

b) il debitore è in stato di chiaro sovraindebitamento, nell'accezione di cui all'art. 6, comma 2°, lett. a), legge n° 3 del 2012, perché ha debiti per oltre € 215.198,62, è sottoposto ad azione esecutiva presso terzi, non è proprietario di beni mobili di valore o di beni immobili ed è titolare di un reddito da lavoro dipendente che non è sufficiente nell'immediato a formare la fonte finanziaria con cui estinguere, senza rilevante difficoltà, le obbligazioni esistenti;

c) il debitore non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge n° 3 del 2012, non rivestendo più da molti anni la qualità di imprenditore commerciale (impresa individuale cancellata dal Registro Imprese nel 1996);

d) il debitore non ha mai fatto ricorso in precedenza agli istituti di cui alla legge n° 3/2012;

rilevato che sono stati depositati:

- l'elenco dei creditori con indicazione di quanto dovuto a ciascuno (doc. 35);
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (docc. 23, 24 e 25);
- l'indicazione della composizione del nucleo familiare, corredata del certificato di famiglia anagrafico (doc. 17);
- l'elenco delle spese correnti ritenute necessarie per il sostentamento personale e familiare (doc. 15);
- la dichiarazione di impossidenza, che tiene luogo dell'inventario dei beni mobili ed immobili, degli atti dispositivi posti in essere nel quinquennio (docc. 13 e 4);

vista l'allegata relazione particolareggiata redatta dal dott. Gian Luigi Romanin, professionista designato dal Tribunale per svolgere le funzioni di O.C.C. ex art. 15, comma 9°, legge n° 3 del 2012;

rilevato che, allo stato, non emergono condizioni di inammissibilità, che sono stati prodotti tutti i documenti previsti dalla legge e che gli stessi paiono consentire la ricostruzione compiuta della situazione economica e patrimoniale del debitore;

rilevato che, allo stato, anche alla luce delle ricerche integrative svolte dal professionista designato dal tribunale, non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio decorso;

rilevato, quanto alla determinazione del patrimonio liquidabile, che esso consiste soltanto nella quota di reddito eccedente quanto necessario per il sostentamento del debitore e della sua famiglia, quota che deve essere determinata in questo provvedimento (art. 14-ter, comma 6°, legge n° 3 del 2012);

ritenuto che nulla osta, in diritto, all'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, pur nell'attuale assenza di beni da liquidare (e impregiudicata la possibilità che uno o più beni vengano acquistati al patrimonio del debitore in costanza di procedura: art. 14-undecies legge cit.), purché il debitore disponga di un reddito sufficiente a destinare ai creditori un'eccedenza rispetto alla quota necessaria per il sostentamento suo e della sua famiglia (in senso conforme, tra gli altri, Tribunale Matera, 24.7.2019 e Tribunale Verona, 21.12.2018, in *Unijuris.it*; Tribunale Pordenone, 14.3.2019, in *ecnews.it*; ipotesi da continuare a tenere ben distinta

dall'esdebitazione del "debitore incapiente", ora introdotta dall'art. 4-ter del d.l. n° 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 176 del 2020, che ha aggiunto alla legge n° 3 del 2012 l'art. 14-*quaterdecies*, che consente la liberazione dai debiti per una sola volta nella vita della "persona fisica meritevole");

considerato che il ricorrente convive con la compagna e con un figlio quindicenne, dichiara che le spese mensili necessarie ammontano a € 2.306,50 e documenta che la moglie guadagna, a sua volta, circa € 1.450 al mese;

ritenuto che, al netto dell'apporto economico della compagna convivente, che non è gravata da debiti, la quota del reddito necessaria al debitore per il proprio mantenimento e per contribuire a quello della sua famiglia deve essere limitata a € 900, per quattordici mensilità, e, quindi, a € 12.600 annui (pari a € 1.050 mensili effettivi), destinandosi l'eccedenza alla soddisfazione dei creditori (detto limite potrà essere rivisto in futuro, su specifica istanza che documenti il mutamento delle circostanze, con particolare riguardo al reddito da lavoro della compagna);

ritenuto, quanto ai rapporti con la procedura esecutiva esperita dal singolo creditore, che la stessa non può proseguire, anche se la quota parte del reddito da lavoro dipendente è già stata assegnata al creditore procedente, perché i crediti futuri da lavoro non possono essere acquisiti al creditore se non al momento in cui sorgono e perché l'art. 14-*undecies* della legge n° 3 del 2012 include nel patrimonio oggetto di liquidazione anche i beni sopravvenuti all'apertura del procedimento, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 42, comma 2°, legge fall., che da sempre giustifica la stessa soluzione nel procedimento di fallimento;

rilevata l'opportunità di nominare liquidatore lo stesso professionista che ha svolto le funzioni di O.C.C. e redatto la relazione particolareggiata ex art. 15, comma 8°, legge n° 3 del 2012, non trattandosi di effettuare una vera e propria liquidazione (a meno che non sopravvengano beni nel patrimonio del debitore nel corso del quadriennio), ma soltanto di acquisire le quote di reddito eccedentarie man mano che matureranno, per poi distribuirle ai creditori;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei beni di **Giuseppe MARTINO** (C.F. MRTGPP72M25C758M);

nomina liquidatore il dott. Gian Luigi Romanin, con studio in Tolmezzo, via R. Del Din n° 8/A (C.F. RMNGLG64T03L195Z);

raccomanda al liquidatore la dovuta sollecitudine nello svolgimento degli adempimenti di sua competenza (formazione dell'inventario dei beni da liquidare, comunicazione ai creditori, formazione e comunicazione dello stato passivo, predisposizione del programma di liquidazione);

dispone che il ricorso ed il presente decreto siano pubblicati per esteso sul sito internet *www.fallimentiudine.com* e che sia pubblicato uno stringato avviso di apertura della presente procedura (con invito a consultare il sito e a rivolgersi alla liquidatrice per maggiori approfondimenti) sul quotidiano Messaggero Veneto, pagina riservata alla pubblicità delle vendite disposte dal Tribunale;

dispone che il liquidatore depositi in cancelleria ogni sei mesi dall'accettazione della nomina una relazione esplicativa dell'attività svolta;

precisa che, per tutto il corso della liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore al deposito del presente decreto;

precisa che sono esclusi dal patrimonio soggetto a liquidazione concorsuale i crediti e i beni impignorabili e, quindi, anche i redditi percepiti da Giuseppe Martino fino al limite dell'importo netto mensile di € 900 per quattordici mensilità, delegando il liquidatore per stabilire le migliori modalità per acquisire l'eccedenza all'attivo della procedura: versamento diretto sul conto della procedura da parte del datore di lavoro o trasferimento da parte del debitore della quota parte di quanto a lui accreditato dal datore di lavoro;

precisa che dal 22.10.2020 (data di deposito del ricorso) e fino alla chiusura della liquidazione, è sospeso, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi 2° e 3°, c.c.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Udine, 5/1/2021.

Il Giudice

dott. Andrea Zuliani